



Regolamento per l'erogazione di contributi dell'Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria

Indice	pag. 2
1. Premessa	pag. 2
 Titolo I	pag. 2
2. Ambito di applicazione	pag. 2
3. Criteri	pag. 2
4. Soggetti Beneficiari	pag. 3
5. Presentazione e autorizzazione della richiesta	pag. 3
6. Rendicontazione delle spese ed erogazione del contributo	pag. 4
7. Responsabilità	pag. 4
8. Adempimenti in materia di trasparenza	pag. 4
9. Visibilità del contributo e promozione delle iniziative finanziate	pag. 4
10. Concessione in uso occasionale di beni immobili/spazi	pag. 5
11. Patrocinio e utilizzo del logo dei Ateneo	pag. 5
 Titolo II	pag. 5
12. Ambito di applicazione	pag. 5
13. Soggetti Legittimati	pag. 6
14. Criteri per la concessione del contributo	pag. 6
15. Modalità di presentazione	pag. 6
16. Commissione istruttoria	pag. 7
17. Assegnazione contributi e rendicontazione	pag. 7
18. Disposizioni finali	pag. 7



Articolo 1

Premessa

Il presente regolamento disciplina:

A) i criteri e le modalità per la concessione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici, da parte dell'Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria ai soggetti indicati nel successivo articolo 4, al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, in applicazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e secondo i principi comunitari di non discriminazione e trasparenza;

B) i criteri per le richieste di finanziamento, a titolo di contributo, per spese finalizzate all'organizzazione di congressi, convegni, seminari, stampe di atti ed altre attività culturali, avanzate da docenti afferenti ai Dipartimenti dell'Ateneo o di interesse generale di Ateneo.

Titolo I

Criteri e modalità per la concessione di contributi e vantaggi economici in conformità all'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il Titolo I del presente regolamento disciplina la concessione di contributi e vantaggi economici così definiti:

- *contributi*: erogazioni di denaro finalizzate a sostenere attività, iniziative o progetti che rientrano nelle funzioni istituzionali dell'Università, ove i soggetti beneficiari non assumono alcun obbligo di controprestazione diretta;
- *vantaggi economici*: benefici diversi dall'erogazione di denaro, quali a titolo meramente esemplificativo, l'applicazione di tariffe agevolate per la partecipazione a corsi organizzati dall'Ateneo o la fruizione gratuita o agevolata di servizi, strutture o beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, purché funzionali allo svolgimento dell'iniziativa supportata.

2. In casi eccezionali, l'Ateneo potrà autorizzare la concessione di altri contributi non specificamente ricompresi nelle tipologie sopra indicate, purché attinenti a situazioni di carattere particolare e debitamente motivate. Tali casi saranno oggetto di valutazione e autorizzazione da parte degli organi competenti dell'Ateneo.

Articolo 3

Criteri

1. I contributi e i vantaggi economici sono concessi in relazione a criteri che garantiscano la coerenza con le finalità istituzionali dell'Università Mediterranea, la trasparenza e il rispetto dell'interesse pubblico. I principali criteri di riferimento includono:

- coerenza strategica con le finalità istituzionali, le politiche, i programmi e i progetti dell'Ateneo;
- sostegno alla promozione dello sviluppo della cultura, dell'istruzione e della formazione;
- congruità e sostenibilità del contributo richiesto rispetto alle attività previste, ai programmi e al bilancio dell'Ateneo;
- originalità, innovatività, utilità, importanza e rilevanza sociale delle iniziative;
- assenza di finalità di lucro;
- significatività del contributo per l'elevazione del benessere sociale, culturale ed



economico del territorio;

- promozione dei valori educativi dello sport, della pratica sportiva e di eventi che possano contribuire allo sviluppo psico-fisico della collettività, con particolare attenzione all'attività sportiva per i diversamente abili.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Titolo:

- i contributi che prevedono prestazioni a carattere corrispettivo;
- i contributi e le concessioni di vantaggi economici disciplinate da specifiche disposizioni legislative o regolamentari o da altri regolamenti interni di Ateneo;
- contributi ad associazioni o movimenti di carattere politico, sindacati, partiti, organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali ad esclusivo fine di propaganda e proselitismo.

Articolo 4

Soggetti Beneficiari

1. La concessione dei contributi e dei vantaggi economici è disposta a favore di:

- Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- Associazioni, istituzioni, comitati, organismi culturali, ambientali, sportivo ricreativi, del volontariato e della cooperazione sociale, dotati di personalità giuridica, purché caratterizzati da impegno sociale ed umanitario e comunque senza finalità di lucro;
- Società di Diritto Privato, nel caso in cui l'iniziativa non persegua scopi di lucro, sia di interesse pubblico e risponda ai criteri indicati al precedente art. 3 del presente Regolamento.

Articolo 5

Presentazione e autorizzazione della richiesta

1. In sede di approvazione del bilancio unico di Ateneo di previsione, il Consiglio di Amministrazione può stabilire di appostare uno specifico stanziamento per la concessione di contributi a favore delle iniziative ai sensi del presente Titolo, da svolgersi nell'anno successivo a quello di approvazione del bilancio.

2. I soggetti di cui al precedente art. 4 che intendono richiedere contributi o vantaggi economici, sono tenuti a presentare apposita istanza, indirizzata al Rettore dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, almeno 40 giorni antecedenti la data di inizio o di svolgimento dell'evento, contenente i seguenti elementi:

- l'indicazione della natura giuridica e dello scopo del soggetto richiedente;
- la descrizione dell'iniziativa, corredata da eventuale programma;
- l'entità del contributo o la tipologia del vantaggio economico richiesto;
- la dichiarazione di assenza di eventuali analoghe richieste di finanziamento contestualmente presentate per le stesse attività ad altri Enti pubblici, istituti di credito, fondazioni, associazioni o imprese private. In caso negativo, dovranno essere precisati l'importo del contributo e il soggetto al quale è stata effettuata la richiesta;
- la dichiarazione attestante l'assenza di finalità di lucro;
- l'indicazione di tutti gli elementi informativi e della documentazione utile all'istruttoria e alla valutazione della richiesta.

Per le richieste di contributo, l'istanza dovrà, inoltre, contenere:

- La dichiarazione di impegno del soggetto richiedente a predisporre una relazione e una rendicontazione finale sull'utilizzo del contributo, da trasmettere all'Ateneo entro 30 giorni dalla conclusione dell'iniziativa o a restituire il contributo in caso di mancato svolgimento dell'iniziativa.



3. La Struttura amministrativa competente di Ateneo avvia l'istruttoria volta a verificare la presenza dei requisiti, le condizioni di ammissibilità e procede alla presentazione della richiesta agli organi accademici.
4. L'autorizzazione alla concessione ed erogazione dei contributi e dei vantaggi economici è di competenza del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, che valuterà la conformità della richiesta rispetto ai criteri del presente regolamento, nonché la coerenza con la missione e le strategie dell'Ateneo.
5. In occasione dell'approvazione delle istanze di contributo, il Consiglio di amministrazione può autorizzare, in via eccezionale, la corresponsione di un'anticipazione, nella misura massima del 50% dell'importo richiesto, a fronte di specifica e motivata necessità, che sarà oggetto di apposita valutazione. L'assegnazione del saldo del 50% avviene con le modalità indicate nel successivo articolo.

Articolo 6

Rendicontazione delle spese ed erogazione del contributo

1. I contributi e i vantaggi economici concessi sono soggetti a rendicontazione, da presentare da parte dei beneficiari entro 30 giorni dalla conclusione delle attività. Il rendiconto deve includere una relazione tecnica delle attività e la copia della documentazione attestante i costi sostenuti dal beneficiario.
2. L'erogazione del contributo avviene successivamente alla conclusione dell'attività, a seguito della trasmissione del rendiconto da parte del beneficiario e delle verifiche da parte della Struttura amministrativa competente.
3. In caso di mancata rendicontazione o di presenza di elementi di non conformità rispetto alla documentazione presentata con l'istanza, sarà disposta la decadenza della concessione, il diniego dell'erogazione e la restituzione di eventuali acconti contributi eventualmente erogati.

Articolo 7

Responsabilità

1. L'Ateneo resta, in ogni caso, estraneo a qualsiasi rapporto che possa costituirsi tra i soggetti richiedenti ed eventuali terzi coinvolti nell'iniziativa per la quale si concede contributo o vantaggio economico e non assume alcuna responsabilità circa la gestione e lo svolgimento delle attività e iniziative supportate, la cui piena responsabilità ricade sul beneficiario.

Articolo 8

Adempimenti in materia di trasparenza

1. In ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge in materia di trasparenza, l'Ateneo provvederà a pubblicare sul proprio sito internet, nell'apposita sezione Amministrazione trasparente, le informazioni relative al riconoscimento e all'eventuale revoca dei contributi o vantaggi economici concessi ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. La pubblicazione conterrà gli elementi previsti dalla normativa in vigore, garantendo la massima accessibilità delle informazioni.

Articolo 9

Visibilità al contributo e promozione delle iniziative finanziate

1. Al fine di assicurare la visibilità al supporto fornito dall'Ateneo, i beneficiari sono tenuti a inserire il logo dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, con la dicitura "*con il contributo di*", in tutto il materiale promozionale prodotto per l'iniziativa finanziata. La mancata osservanza di questa disposizione potrà comportare la revoca del contributo.
2. Il layout di tale materiale promozionale e ogni forma di pubblicazione che coinvolga l'Ateneo dovranno ricevere l'approvazione preventiva da parte degli uffici competenti. Inoltre, previa



richiesta e conseguente autorizzazione, le iniziative finanziate potranno essere promosse attraverso gli strumenti di comunicazione istituzionale dell'Università (sito, social media, newsletter, ecc.), al fine di garantirne la massima visibilità e pubblicizzazione.

Articolo 10

Concessione in uso occasionale di beni immobili/spazi

1. La concessione in uso occasionale di beni immobili/spazi di proprietà ovvero nella disponibilità dell'Ateneo, può essere disposta a favore dei soggetti indicati nell'art. 4 del presente regolamento, a condizione che le finalità perseguite dal beneficiario rientrino tra quelle istituzionali universitarie o di pubblico interesse e/o per iniziative patrocinate dall'Ateneo, previa verifica della compatibilità gestionale dell'atto dispositivo. Tale concessione è a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese di gestione (utenze, pulizia, ecc.) anche in termini forfettari. Il predetto rimborso non è eccezionalmente richiesto nei casi di iniziative organizzate nell'ambito rapporti di collaborazione tra Pubbliche amministrazione/Enti pubblici per finalità istituzionali.
2. La domanda deve essere indirizzata al Rettore e contenere l'indicazione della natura giuridica e dello scopo del soggetto richiedente e una relazione illustrativa sull'attività/iniziativa/evento per la quale si richiede l'uso dei locali/spazi dell'Università.
3. La concessione è disposta dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, sulla base di apposita relazione istruttoria della Struttura tecnica competente. È fatto divieto assoluto di sub concessione.
4. Il beneficiario è tenuto a utilizzare il bene esclusivamente per l'uso e le finalità previste, nel rispetto delle specifiche norme regolamentari e risponde di eventuali danni causati all'Ateneo e/o a terzi.

Articolo 11

Patrocinio e utilizzo del logo dei Ateneo

1. Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative/eventi o per gruppi di iniziative (es. rassegne) o per attività programmate e non può, in ogni caso, essere concesso in relazione ad attività generali.
2. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente la concessione di contributi o vantaggi economici e, comunque, non costituisce, di per sé, titolo per ottenere gratuitamente l'uso di beni immobili o mobili o attività di supporto dell'Università.
3. La delibera di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo del logo dell'Università in relazione all'iniziativa patrocinata.
4. La domanda di concessione del patrocinio e del logo, indirizzata al Rettore, deve contenere l'indicazione della natura giuridica e dello scopo del soggetto richiedente e una relazione illustrativa sull'attività per la quale si richiede l'intervento dell'Università contenente i seguenti elementi: natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa; impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità accademica/universitaria e in altri contesti; principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.
5. Il patrocinio è autorizzato dal Senato Accademico.

Titolo II

Criteri e modalità di finanziamento, a titolo di contributo, per spese finalizzate all'organizzazione di congressi, convegni, seminari ed altre attività culturali.

Art. 12

Ambito di applicazione

1. Il presente titolo ha per oggetto la disciplina delle richieste di finanziamento presentate per la



concessione di contributi per spese finalizzate all'organizzazione di congressi, convegni, seminari aventi rilievo scientifico e culturale coerenti con le finalità istituzionali e strategiche dell'Ateneo, stampe di atti o forum ed altre attività culturali.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Titolo i contributi disciplinati da altri regolamenti di Ateneo.

Art. 13

Soggetti Legittimati

1. Le richieste di contributi al Consiglio di Amministrazione possono essere avanzate da docenti singoli, ricercatori anche a tempo determinato o gruppi di docenti/ricercatori.

2. Il Consiglio di Dipartimento deve cofinanziare, di norma, le singole proposte rispettivamente con un contributo pari ad almeno il 40% dell'importo richiesto.

3. Le istanze per iniziative di carattere generale di Ateneo possono essere presentate direttamente al Rettore dai Prorettori delegati e dai Delegati del Rettore.

Art. 14

Criteri per la concessione del contributo

1. L'ammontare del finanziamento sarà proporzionato alla rilevanza dell'iniziativa in relazione ai criteri sotto elencati e, per le iniziative proposte da docenti/ricercatori, anche al livello del relativo cofinanziamento dipartimentale concesso:

- a) il livello e la natura dell'iniziativa (internazionale, nazionale, locale);
- b) la sede di svolgimento dell'iniziativa (sede dell'Ateneo o altra sede);
- c) l'erogazione di altro contributo da parte del Dipartimento o di altro Ente pubblico/privato (Comuni, Regioni, altri Entrate ecc.).

2. L'importo del contributo, in rapporto ai fattori di cui al punto a), comma 1 del presente articolo, che giustifica la diversificazione dell'intervento finanziario, avverrà, di norma, nella misura massima stabilita nella seguente tabella:

Importo massimo in €	Tipologia dell'iniziativa
5.000,00	Internazionale
3.000,00	Nazionale
1.500,00	Locale

3. Il finanziamento concesso dal Consiglio di Amministrazione potrà essere finalizzato solo all'erogazione di servizi (logistica, stampa di inviti, atti, traduzione, ecc.), spese di viaggio e soggiorno dei relatori/ospiti (vitto e alloggio).

Art. 15

Modalità di presentazione

1. La richiesta di contributo deve essere presentata al Rettore con un congruo anticipo, sufficiente a consentire la corretta programmazione delle iniziative ed una razionale distribuzione delle risorse disponibili e deve essere corredata da un'esauriente relazione che illustri la natura e gli scopi dell'iniziativa.

2. Le richieste potranno trovare accoglimento solo nei limiti della disponibilità del bilancio.

3. Nell'istanza occorre specificare l'entità dell'importo complessivo richiesto, i costi totali, ed allegare i seguenti documenti:

- programma di massima;
- attestazione del Direttore del Dipartimento circa l'avvenuto cofinanziamento da parte del Consiglio di Dipartimento;



- documentazione inerente a eventuali cofinanziamenti da parte di altri Organi.
4. Non verranno, in nessun caso, prese in considerazione le richieste di contributi per iniziative svolte in data anteriore allo svolgimento del Consiglio di Amministrazione in cui verrà presa in esame la richiesta.
 5. Per ciascun anno finanziario è proponibile solo un'iniziativa per docente o per disciplina.

Art. 16

Commissione istruttoria

L'istruttoria delle richieste presentate sarà curata da un'apposita Commissione nominata dal Rettore e composta da più componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, di cui uno assume le funzioni di Presidente.

Art. 17

Assegnazione contributi e rendicontazione

1. Il contributo è deliberato dal Consiglio di Amministrazione e successivamente trasferito dall'Area Risorse finanziarie e bilancio al Dipartimento a cui afferisce il responsabile scientifico dell'iniziativa.
2. Entro il termine di 30 giorni dallo svolgimento dell'evento, il Dipartimento trasmette alla Struttura competente la rendicontazione complessiva dell'iniziativa con particolare riguardo all'uso del finanziamento erogato dall'Ateneo, sottoscritta dal responsabile scientifico e dal Direttore del Dipartimento.
3. Eventuali divergenze devono essere adeguatamente motivate. Qualora la motivazione non risultasse adeguata o in caso di mancata trasmissione della rendicontazione, il Rettore può disporre il recupero parziale o totale delle risorse già trasferite al Dipartimento.

Articolo 18

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento è emanato con Decreto Rettorale, previa delibera di parere del Senato Accademico e approvazione del Consiglio di Amministrazione, entra in vigore all'atto della sua pubblicazione nell'Albo *on line* dell'Ateneo.
2. Per quanto non disposto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.